

Udine, 4 luglio 2016

## FSBA, dal 1 luglio 2016 via alla contribuzione a carico dei lavoratori

A partire dal 1 luglio 2016 anche i lavoratori parteciperanno al finanziamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell'Artigianato (FSBA) mediante il versamento di una cifra variabile calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali e trattenuta in busta paga dal datore di lavoro.

A partire dal 1 luglio 2016 la contribuzione per le imprese soggette a FSBA sarà così composta:

contribuzione totale dal 01/07/2016	ripartizione	soggetto pagatore	decorrenza
0,60% (della retribuzione imponibile a fini previdenziali)	0,45%	a carico del datore di lavoro	dal 01/01/2016
	0,15%	a carico del lavoratore	dal 01/07/2016

Quanto sopra in forza dell'Accordo Interconfederale 10/12/2015 il quale prevede che a partire dal 1 gennaio 2016 la contribuzione al Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell'Artigianato (FSBA), a carico delle imprese è pari allo 0,45% e che dal 1 luglio 2016 tale quota è incrementata di una ulteriore quota dello 0,15% a carico dei lavoratori con trattenuta in busta paga.

In tema di contribuzione al sistema bilaterale si ricorda che:

- 1) le imprese non rientranti nella disciplina del Titolo 1 del D.lgs. n. 148/2015 (non destinatarie di CIGO/CIGS) che applicano i CCNL sottoscritti dalle categorie firmatarie dell'A.I. 18/01/2016 e le imprese artigiane corrispondenti al settore di versamento contributivo Inps CSC 4 devono versare i seguenti contributi annui:
  - 12,50 euro per rappresentanza sindacale di bacino
  - 18,75 euro per rappresentanza territoriale sicurezza e formazione sicurezza
  - 2,00 euro per EBNA e funzionamento FSBA
  - 31,25 euro per rappresentanza imprese contrattazione collettiva
  - 27,25 euro per prestazioni e funzionamento EE.BB.RR.

La contribuzione ordinaria complessiva **pari a 91,75 euro annui**, corrisponde a 12 quote mensili di importo unitario **pari a 7,65 euro**.

La quota mensile di 7,65 euro è dovuta intera per:

- tutti i lavoratori dipendenti sia a tempo indeterminato che determinato
- full time e part-time

- i lavoratori con contratto di apprendistato
  - i lavoratori con contratto a chiamata in presenza di attività lavorativa
- mentre non è dovuta per:
- lavoratori a domicilio
  - lavoratori con contratto a chiamata in assenza di attività lavorativa e di indennità di disponibilità
  - dirigenti
  - lavoratori cui si applica il CCNL dell'edilizia

In aggiunta alla contribuzione di cui sopra, va versato il contributo a FSBA pari allo:

- 0,45% dell'imponibile previdenziale mensile a partire dal 01/01/2016 a carico azienda;
- 0,15% dell'imponibile previdenziale mensile a partire dal 01/07/2016 a carico del lavoratore.

La retribuzione imponibile previdenziale sulla quale calcolare le quote variabili della contribuzione destinata a FSBA è determinata in applicazione alle disposizioni generali di legge. Pertanto la retribuzione utile al calcolo include anche le mensilità aggiuntive contrattualmente previste.

In assenza di retribuzione imponibile previdenziale (es. maternità, infortunio ecc,) resta comunque dovuta la quota fissa della contribuzione.

2) le imprese rientranti nella disciplina del Titolo 1 del D.lgs. n. 148/2015 (destinatari di CIGO/CIGS) che applicano i CCNL sottoscritti dalle categorie firmatarie dell'A.I. 18/01/2016 devono versare i seguenti contributi annui:

- 12,50 euro per rappresentanza sindacale di bacino
- 18,75 euro per rappresentanza territoriale sicurezza e formazione sicurezza
- 2,00 euro per EBNA e funzionamento FSBA
- 31,25 euro per rappresentanza imprese contrattazione collettiva
- 60,50 euro per prestazioni e funzionamento EE.BB.RR.

La contribuzione ordinaria complessiva **pari a 125,00 euro annui**, corrisponde a 12 quote mensili di importo unitario **pari a 10,42 euro**.

La quota mensile di 10,42 euro è dovuta intera per:

- tutti i lavoratori dipendenti sia a tempo indeterminato che determinato
- full time e part-time
- i lavoratori con contratto di apprendistato
- i lavoratori con contratto a chiamata in presenza di attività lavorativa

mentre non è dovuta per:

- lavoratori a domicilio
- lavoratori con contratto a chiamata in assenza di attività lavorativa e di indennità di disponibilità
- dirigenti
- lavoratori cui si applica il CCNL dell'edilizia

Si ricorda che per le imprese destinatarie di interventi di integrazione CIGO/CIGS, nulla è dovuto in termini di finanziamento al sistema FSBA, pertanto esse verseranno la sola contribuzione EBNA pari a 125,00 euro annui.

(Fonti: A.I 10/12/2015)